



SPEDITO

4 OTT. 1995

# Ministero dell'Interno

## DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali  
e del Personale degli Enti Locali

SERVIZIO S.C.P. - DIV. TRATT. ECON. E ATT. SOCIALI

Fasc. n. 17200.16081  
Prot. n. 9508551

Roma, 19 settembre 1995

ALLA PREFETTURA DI  
47100 FORLI' CESENA

(Risp. foglio n. 640/92  
1-2 del 16.8.1995)

OGGETTO: Diritti di segreteria sulle convenzioni per incarichi professionali. Quesito.

Con la nota sopradistinta codesta Prefettura ha chiesto di conoscere se siano applicabili o meno i diritti di segreteria ai contratti o alle convenzioni per incarichi professionali stipulati tra le Amministrazioni comunali e i liberi professionisti.

Al riguardo, si rileva che i diritti di segreteria, avendo natura di tasse, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge; tale riserva legislativa esclude, nel contempo, la possibilità di un'interpretazione estensiva ed analogica della legge n. 604/1962, in relazione ad atti e contratti sui quali sono dovuti i medesimi diritti.

I contratti previsti dalla tabella "D" allegata alla legge n. 604/1962 attengono ad alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere, concessioni di qualsiasi natura.

Considerare le convenzioni per incarichi professionali (art. 2230 cod. civile) alla stessa stregua del contratto di opera (art. 2222 cod. civile) o del contratto d'appalto (art. 1655 cod. civile) significherebbe estendere agli stessi un tributo non previsto dalla legge, nonché tralasciare le sostanziali differenze esistenti tra tali figure negoziali.

Nel contratto d'opera il prestatore si obbliga a compiere un'opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione; pertanto, egli si assume l'obbligo di pervenire ad un risultato con mezzi propri costituiti



# Ministero dell'Interno

## DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali  
e del Personale degli Enti Locali

per lo piu' dal proprio lavoro manuale, nonche' il rischio connesso all'esercizio dell'attivita' produttiva.

Invece, nel contratto di appalto di opere e servizi l'appaltatore si assume l'obbligo, verso un corrispettivo in denaro, di compiere un'opera o un servizio, per il cui compimento assumono rilevanza sia l'organizzazione di mezzi (risorse umane, economiche e finanziarie) costituita per raggiungere quel risultato sia il rischio ricadente nella sfera giuridica e patrimoniale del prestatore.

Dall'esame dei due contratti emerge che essi non presentano gli elementi tipici e caratterizzanti il contratto di prestazione intellettuale, ossia:

- il carattere intellettuale della prestazione, con la prevalenza dell'impiego di intelligenza e cultura sull'uso del lavoro manuale; la stessa individuazione delle professioni avviene sulla base dell'iscrizione del prestatore in appositi albi o elenchi;
- la discrezionalità dello stesso nell'esecuzione della prestazione;
- il compimento dell'attivita' oggetto della prestazione, indipendentemente dal risultato che sara' conseguito.

Tanto premesso, lo scrivente conclude per la non assoggettabilita' ai diritti di segreteria delle convenzioni per incarichi professionali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Sorge)

MAN/

m

lu